

Livorno, li 22/02/2012

A tutti gli iscritti sezione B

Cari colleghi,

la recente sentenza n. 00686/2012 pronunciata dal Consiglio di Stato lo scorso 9 febbraio 2012 offre l'occasione da un lato per aggiornarvi sulla situazione contingente e dall'altro per condividere alcune considerazioni.

Per quanto riguarda la figura professionale Iunior sia dell'Architetto che del Pianificatore, mi sembra che regni sovrana una disinformazione generalizzata, non solo presso le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici e/o privati con i quali veniamo a vario titolo in contatto durante lo svolgimento quotidiano della nostra professione, ma spesso, purtroppo, coinvolge anche alcuni colleghi iscritti alla sez. A, i quali troppo spesso, a mio avviso, esprimono superficiali quanto false e pericolose affermazioni circa le nostre competenze.

Sebbene il D.P.R. 328/2001, che regola il nostro profilo professionale, possa apparire all'inizio poco esauriente, si rivela, in realtà, ad un'attenta lettura, estremamente chiara e non foriera di troppe interpretazioni.

Permettetemi, dunque, di evidenziare e condividere alcune considerazioni sulle quali si basa l'intero lavoro portato avanti su diversi fronti dal Gruppo di Lavoro istituito a Roma presso il Dipartimento Professione Iunior del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. e al quale partecipo in prima persona.

All'Architetto Iunior e' normativamente consentito operare in collaborazione e concorso senza alcuna restrizione sia in ambito privatistico che pubblico ovvero mediante l'assunzione diretta della responsabilità di progettista e/o direttore di lavori di "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate" in ambito privato.

La logica della norma è chiara: l'architetto iunior "non" ha le stesse competenze degli architetti iscritti alla sez. A, pertanto, quando opera direttamente, soggiace ad importanti limitazioni in relazione alla complessità delle opere che può progettare o dirigere. In questo caso, dunque, gli elementi caratterizzanti l'attività dell'architetto iunior definiti dalla norma sono due:

1. la semplicità delle costruzioni civili;
2. l'uso di metodologie standardizzate nella progettazione/direzione, ecc..

Per quanto riguarda l'accezione di "costruzione civile semplice" si evidenzia come unico limite sia la semplicità della costruzione non presupponendo limiti di carattere quantitativo. La normativa si riferisce a costruzioni civili semplici la cui progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione devono essere svolte mediante l'impiego di metodologie standardizzate, mentre la normativa non indica quale requisito cogente la semplicità per le medesime progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione.

Dunque, in primo luogo, all'architetto iunior e' consentito operare, eccezione fatta per gli interventi di restauro su beni vincolati ai sensi della l. 1089, e fermo restando il riferimento esclusivo a costruzioni civili semplici in campo "privatistico" e l'uso di metodologie standardizzate, senza alcuna restrizione rispetto al collega iscritto alla sez. A.

Un altro elemento assunto dalla norma per stabilire le attività professionali dell'architetto iunior è l'uso di "metodologie standardizzate". Riteniamo utile rilevare che per metodologia ci si riferisce a un "insieme organico di regole e di principi in base al quale si svolge un'attività teorica o pratica", mentre l'aggettivo standardizzato "si dice di tutto ciò che si uniforma a un tipo, a un modello". Diversamente da quanto riferito esclusivamente alla figura professionale del collega architetto iscritto alla sez. A al quale si riconosce la competenza nelle "le attività (...) che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali", l'architetto iunior può operare solo all'interno di attività che possano essere svolte mediante di metodologie standardizzate, ossia già applicate in un'elevato numero di casi precedenti e, pertanto, di uso corrente. Talché, per "metodologia standardizzata",

deve intendersi l'applicazione di un insieme di regole (siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) comunemente usate per l'espletamento di attività analoghe a quelle trattate dal professionista, e dallo stesso uniformemente adottate per l'espletamento della sua prestazione. Detto criterio deriva dalla giusta considerazione che il discostarsi dalla prassi consolidata (standardizzata) per percorrere vie alternative e/o innovative e/o sperimentali presuppone il possesso di conoscenze di cui solo il laureato specialistico è ritenuto titolare, in virtù del proprio curriculum di studi. Si ritiene corretto riconoscere come "innovativo" il lavoro di progettazione, ricerca e tutto quanto correlato che utilizzino dati (formule, nozioni, procedure ...) non codificate, né presenti nelle materie e negli esami sostenuti dall'architetto iunior durante il percorso universitario triennale e quindi altresì non presenti nella teoria classica universitaria. Questo campo di attività è stabilito dalla normativa che rimanga esclusivo per gli architetti della sezione A.

La correlazione di questi due elementi (la semplicità della costruzione e l'uso di metodologie standardizzate di progettazione) individua così compiutamente gli ambiti di competenza dell'architetto iunior ovvero la diretta esclusione in caso di sussistenza di uno o più "regimi vincolistici" che presuppongono una progettazione non risolvibile con procedure standardizzate. Nel caso in cui venga meno la semplicità della costruzione ed il progetto non sia risolvibile con l'uso di metodologie standardizzate, tale attività esula dall'attività dell'architetto iunior e rientra in quelle dell'architetto ovvero può essere affrontata anche dall'architetto iunior solo in concorso o in collaborazione ad altro collega iscritto alla sez.A.

Tuttavia anche volendo ammettere che possa risultare difficile individuare il punto di discriminazione fra una "semplice" costruzione civile e una "non semplice", nondimeno la difficoltà di stabilirlo in astratto non impedisce che in concreto, di fronte a progetti con determinate caratteristiche, si possa de plano ed ictu oculi definire che si tratti di costruzione civile semplice.

La citata norma riconosce, inoltre, alla competenza dell'architetto iunior i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica: la portata e la natura di tali attribuzioni è talmente chiara da non meritare particolari approfondimenti.

In parallelo è in corso la revisione di quanto di competenza della figura professionale del Pianificatore Iunior, per la quale mi riservo di comunicarvi in seguito i relativi contenuti.

Quanto sopra illustrato viene ora ulteriormente confermato dalla sentenza n.

00686/2012 con la quale il Consiglio di Stato si è espresso a favore delle competenze attribuite dal DPR 328/01 - artt. 16 e 46 ai professionisti iscritti alle sezioni B degli Ordini provinciali degli Architetti, P.P.C. e Ingegneri. Tale sentenza ha un carattere "storico" per l'unicità del contenuto in quanto, oltre a colmare i vuoti legislativi del decreto, ha sancito in modo inequivocabile che la laurea di primo livello è il limite sotto il quale non si possono avere competenze progettuali in zona sismica. Il Collegio, ha consolidato principi fondamentali volti alla risoluzione delle ataviche diatribe tra geometri - architetti e ingegneri fino ad ora affrontate in modo saltuario e non risolutivo, le quali soprattutto negli ultimi anni, hanno coinvolto in un ingiusto gioco al ribasso, le competenze del laureato triennale (Allegato A).

La sentenza del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sezione Quarta (n. 00686/2012) ha attribuito alla laurea di primo livello, quell'effettivo valore, non compreso dall'attuale mondo professionale, sentenziando in maniera inequivocabile sul "limite" sotto il quale non è permesso progettare e dirigere un progetto in zone vincolate sismicamente. "3.5.1. Si rammenta che in passato questo Consiglio di Stato, ma anche la Suprema Corte di Cassazione hanno più volte chiarito la particolarità e specificità dell'attività di progettazione direzione di lavori, etc, con riferimento ad opere da erigersi in zona sismica. Si è così pervenuti ad una serie di affermazioni, tutte tra loro legate da un comune filo conduttore, volto a valorizzare la specificità di tale attività. Si è pertanto condivisibilmente affermato che: "il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e

quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m, r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione «non modesta» essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. 2 febbraio 1974 n. 64, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri. - nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato nullo, ex art. 2231 c.c., il contratto d'opera stipulato da un geometra, ed avente ad oggetto la trasformazione di un fabbricato artigianale fatiscente in un complesso residenziale-." (Cassazione civile, sez. II, 08 aprile 2009, n. 8543); "la realizzazione di una struttura in cemento armato dalle notevoli dimensioni (tre piani con fondamenta del tutto nuove), per di più localizzata in una zona sismica, non può farsi rientrare nella nozione di "modeste costruzioni civili", per le quali sono abilitati alla progettazione i geometri a tenore dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274." (Consiglio Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6747); "l'acquisizione della relazione geologica non può essere soggetta a valutazioni discrezionali da parte della p.a., essendo essa obbligatoriamente prevista in ciascuna delle fasi della progettazione in zona sismica." (Consiglio Stato, sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5666). Escluso quindi che una costruzione in zona sismica possa considerarsi "modesta", ed escluso quindi che i geometri siano abilitati alla progettazione in dette aree, non pare al Collegio di potere stabilire (siccome sostanzialmente avvenuto nella decisione di primo grado) una equivalenza tra la qualificazione di "non modestia" affermata dalla giurisprudenza e quella di "semplice" individuata ex lege. Ciò, a tacere d'altro, giungerebbe alla illogica conclusione di sovrapporre la preclusione vigente per i geometri a quella asseritamente attingente le categorie juniores, di fatto equiparando queste ultime a quella dei geometri".

Il Consiglio di Stato, inoltre, relativamente alle diatribe nate dall'individuazione nel campo di competenza, già nelle precedenti sentenze n. 2178-2008, 1473-2009, ha espresso in modo chiaro lo spirito con cui il Regolamento del 2001 aveva sistematizzato l'accesso alla professione di architetto e ingegnere, senza peraltro andare a modificare le competenze stabilite per legge.

"3.1. Il punto di partenza dal quale occorre muovere riposa nella convinta adesione del Collegio alla tesi di recente affermata dalla giurisprudenza di questa Sezione del Consiglio di Stato, secondo la quale "non è in contrasto né con la normativa comunitaria specificamente riguardante la professione di architetto (Direttiva 85/384/Cee), né con la l. 14 gennaio 1999 n. 4 l'istituzione negli albi professionali, ad opera del d.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, di due distinte Sezioni (A e B), rispettivamente riservate ai laureati di primo e di secondo livello (cioè in possesso di laurea specialistica o di laurea c.d. breve), atteso che la riforma attuata con la cit. l. n. 4 del 1999 sul valore e la durata dei corsi universitari comportava obiettivamente l'esigenza di ridefinire i requisiti per l'accesso alle c.d. professioni protette, per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale, collegando i nuovi titoli accademici, una volta unici per tutte le università, con l'ordinamento vigente delle professioni."(Consiglio Stato , sez. IV, 12 maggio 2008 , n. 2178).

(...) Dette denominazioni dei settori, in cui vengono ad essere ripartite le nuove sezioni "A" e "B" degli Albi professionali, così come l'effettiva individuazione per ciascuna sezione delle attività maggiormente caratterizzanti la professione, non innovano, a parere del Collegio (né potevano assolutamente innovare, alla stregua della "delega" ed in particolare del criterio di cui alla lettera a), che prevedeva la sola "determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15

maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni") la materia delle attività riservate o consentite alla professione de qua (in via esclusiva od unitamente ad altre), attuandone invece correttamente una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche".

Questa sentenza per quanto sopra esposto riafferma che la professione degli architetti iunior e ingegneri iunior non esula da quella degli architetti e ingegneri, ma ha solo delimitato i giusti contorni, senza interpretazioni "aprioristiche" e "preclusive".

"(...) Un primo dato, che deve necessariamente essere posto in risalto, è quello rappresentato dalla assoluta assenza, nelle disposizioni in esame, di qualsivoglia richiamo, in senso preclusivo, alle costruzioni insistenti in area sismica.

Ne discende all'evidenza l'esattezza della deduzione contenuta nell'appello, secondo cui nessun dato preclusivo si rinviene espressamente nella legge all'esercizio di attività da parte degli ingegneri e degli architetti juniores, con riferimento ad opere da progettarsi e costruirsi in dette aree.(è ben lecito affermare che se il Legislatore avesse voluto precludere del tutto ogni attività per opere da erigersi in area sismica alle categorie degli ingegneri e degli architetti juniores avrebbe potuto e dovuto affermarlo espressamente), non è tuttavia decisiva, non potendo escludersi che, per via ermeneutica, si pervenga ad un risultato identico, riconducendo la progettazione ed esecuzione di opere in aree sismiche, sempre e comunque al di fuori del perimetro concettuale dell'espressione "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate".

E' su queste basi che il Dipartimento Iunior crede necessario continuare e rafforzare il suo impegno a sostegno della professione degli iscritti alla sezione B, da una parte offrendo ai colleghi un aggiornamento continuo su gli sviluppi normativi e giurisprudenziali tali da consentire ad ognuno di poter essere consapevole non solo dei "limiti", ma anche delle competenze professionali riconosciute dalla vigente legislazione; dall'altra informando ed aggiornando anche le amministrazioni e gli enti pubblici con i quali ci troviamo a doverci confrontare nello svolgimento della nostra professione.

Per quanto, invece, riguarda gli effetti che la contingente situazione della Riforma delle Professioni comporta per gli iscritti alla sezione B, il su citato gruppo di lavoro ha redatto un primo documento a dicembre (Allegato B), che ha accompagnato gli altri atti elaborati dalle varie Commissioni istituite dal Consiglio Nazionale in tema di Deontologia, Formazione, Economia e Ordinamento per affrontare i singoli aspetti dal punto di vista dell'Architetto/Pianificatore Iunior. Stante l'attualità e la complessità della questione, il lavoro non può che essere ancora in corso. Sarà mia cura informarvi e aggiornarvi su gli ulteriori futuri sviluppi.

Vi invito, infine, a contattarmi per qualsiasi perplessità o semplice considerazione riteniate di condividere e vi confermo la mia disponibilità a chiarire qualsiasi dubbio e/o problematica vi si possa porre durante lo svolgimento dell'attività professionale.

Cordiali saluti,

Sara Montauti

Consigliere Segretario